SENT. 98/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia di pensioni, iscritto al **n. 59939** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte n. 106/2021, depositata in data 22/3//2021

da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Rovazzani (c.f. RVZLSN65D03E690V) presso il cui recapito PEC avvalessandrorovazzani@puntopec.it è elettivamente domiciliato

contro:

INPS con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del

legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonietta Coretti (PEC avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (PEC: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (PEC: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (PEC: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto.

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 15 aprile 2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore Cons. Roberto Rizzi, l'Avv. Maria Loredana Licari, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Rovazzani, in rappresentanza della parte appellante, e l'Avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell'INPS.

FATTO

Con sentenza n. 106/2021, depositata in data 22/3/2021, la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte respingeva il ricorso promosso da OMISSIS, Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza dall' 1/9/2010, con anzianità contributiva utile ai fini previdenziali di anni 31, mesi 3 e giorni 7, di cui anni 13, mesi 8 e giorni 24 alla data del 31/12/1995 e, perciò, soggetto al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. 335/1995.

Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto

alla riliquidazione della parte retributiva del trattamento pensionistico in godimento applicando l'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, avendo l'INPS, con il provvedimento di liquidazione del trattamento di pensione, fatto applicazione del meno favorevole regime di cui all'art. 44 del medesimo testo legislativo.

Il primo giudice rigettava il ricorso sulla base della considerazione che il ricorrente non aveva maturato 15 anni di anzianità al 31/12/1995.

A tale conclusione perveniva assumendo che le Sezioni riunite di questa Corte dei conti allorquando, nella sent. 1/QM/2021, avevano affermato il principio di diritto secondo cui *«La "quota retributiva "della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.»*, avevano individuato *«precisamente i limiti di anzianità (tra i 15 ed i 18 anni) cui è soggetto lo speciale coefficiente del 2,44%»*.

Avverso tale decisione il pensionato proponeva appello, notificato all'INPS a mezzo servizio postale in data 15-19 aprile 2022 e depositato in data 29 aprile 2022, formulando un unico, articolato motivo di gravame (*«Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento. Violazione di legge (art. 54 - primo comma T.U. 1092/73). Eccesso di potere»*), volto a contestare la mancata applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

A fondamento della doglianza, richiamava la sentenza delle SS.RR. n. 12/2021/QM, che recava l'affermazione secondo cui l'aliquota di cui al più

volte citato art. 54 era applicabile per la determinazione della quota retributiva della pensione anche in favore dei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantassero un'anzianità utile inferiore a 15 anni.

Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento della pretesa riliquidazione pensionistica, con applicazione dell'aliquota del 2,445% e la condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati maggiorati degli accessori di legge, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.

Con memoria depositata in data 21/3/2025, l'INPS evidenziava che *«la competente Sede dell'Istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dell'odierno appellante con applicazione, sulla quota retributiva del predetto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44%, e non l'erronea aliquota del 2,445% indicata da Controparte, per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995.*

In particolare, detta rideterminazione è stata adottata con il provvedimento di riliquidazione (...) n. AL012025971306 (...). La corresponsione delle differenze pensionistiche scaturite da tale riliquidazione (...) verranno corrisposte con il cedolino relativo alla rata di pensione del mese di giugno2025».

Concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere.

All'udienza del 15/4/2025, il difensore dell'appellante, Avv. Licari, comparsa per delega dell'Avv. Rovazzani, insisteva per l'accoglimento dell'appello, specificando che l'aliquota di rendimento da utilizzare per la rideterminazione della pensione era quella del 2,44%. Il difensore dell'INPS, Avv. Giannico,

ribadiva le conclusioni rassegnate in atti.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, deve rilevarsi che il giudizio non può essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere: sebbene l'INPS, nelle more della definizione del giudizio di appello, abbia, in via amministrativa, operato la riliquidazione della pensione del OMISSIS (provvedimento n. AL012025971306), applicando lo *«art.54 del dpr 1092/73 (rendimento del 2,44% per ogni anno utile)»*, e calendarizzato la corresponsione delle differenze pensionistiche scaturite da tale riliquidazione per il mese di giugno 2025, l'appellante non ha manifestato la volontà di aderire alla richiesta di definire il giudizio con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Invero, si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, quindi sia divenuta inutile una specifica pronuncia sull'oggetto della controversia, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (cfr.Cass. n. 26299/2018).

A tal fine, è principio affermato dalla Corte di cassazione (i*n terminis*, n. 21757/2021; n.5398/2025) quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone anche che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia

deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale”.

Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, non può farsi luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Nel merito, il gravame - concernente la questione della modalità di computo della “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, spettante ad un *ex* appartenente all’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità inferiore ai 15 anni – è fondato, tenuto conto della specificazione pretesa (aliquota del 2,44%, anziché del 2,445% originariamente richiesta) operata in occasione della trattazione del giudizio in udienza.

E ciò in coerenza con l’orientamento nomofilattico di cui alla sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 12/2021/QM del 9/9/2021.

Le SS.RR., con l’indicata sentenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: *«La quota retributiva della pensione da liquidarsi. con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile»*.

Avuto riguardo al canone della sinteticità, che il codice della giustizia contabile ha elevato a principio generale, destinato a connotare ogni prodotto («gli atti») degli attori del processo (art. 5 c.g.c.) e, in particolare, a permeare

il contenuto della sentenza (art. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del medesimo testo legislativo), per la decisione della causa può farsi rinvio al condiviso percorso argomentativo, contenuto nella decisione dell'Organo nomofilattico.

In definitiva, atteso che detta pronuncia ribadisce la soluzione interpretativa fornita con la sentenza n.1/2021/QM (all'epoca della sentenza impugnata, unica disponibile, essendo stata la sentenza n..12/2021/QM, maggiormente pertinente alla vicenda controversa, pubblicata successivamente alla decisione), alla quale il primo giudice non aveva conformato le statuizioni escludendo che fosse riferibile anche alla situazione dei militari che al 31/12/1995 vantavano anzianità inferiori ai 15 anni, non residua alcun margine di incertezza sulla spettanza del diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo.

Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, a decorrere dalla data del collocamento in quiescenza.

Per l'effetto, l'INPS deve essere condannato (ove non abbia già provveduto in sede amministrativa) a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed a pagare le competenze arretrate, incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese, la novità dettata dal recente orientamento nomofilattico (intervenuto dopo la pronuncia della sentenza impugnata), ne giustifica l'integrale compensazione, per i due gradi di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto

- riconosce il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo, per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, nonché il diritto alle competenze arretrate, incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l'INPS (ove non abbia già provveduto in sede amministrativa) a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed a pagare le competenze arretrate incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

SENT. 98/2025

Dott. Roberto Rizzi **Dott.ssa Daniela Acanfora**

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29 APRILE 2025

p. IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Biagi

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 29 APRILE 2025

p. IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Biagi

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 29 APRILE 2025

p. IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Biagi

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco